



COMUNE DI TORRE DE' PASSERI
Provincia di Pescara

N. 37 Reg. Ord. Data 27/12/2016	OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DELLA STRADA COMUNALE VIA FARA VECCHIA DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 14:00 DEL 28/12/2016 E COMUNQUE FINO ALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE.
--	---

IL SINDACO

VISTA la necessità di effettuare un intervento di riparazione della condotta idrica via Fara Vecchia da parte dell' ACA;

RITENUTO di provvedere alla chiusura parziale, della predetta strada nel tratto interessato per consentire l'esecuzione dei lavori predetti;

ACCERTATA l'urgenza ad effettuare i predetti lavori al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 16.12.1992 N. 495;

VISTI gli articoli 6,7 ,37,38 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285;

VISTI gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

Tutto ciò premesso;

ORDINA

1) l'istituzione del divieto di transito e di circolazione, temporaneo, a tutti i veicoli sulla strada comunale indicata in oggetto, **DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 14:00 DEL 28/12/2016 E COMUNQUE FINO ALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE;**

2) Tutti gli utenti della strada sono tenuti ad osservare la segnaletica stradale collocata temporaneamente nel tratto di strada interessato all'esecuzione dei lavori;

AFFIDA

Al Corpo Polizia Locale di Torre de' Passeri il compito di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento.

DISPONE

1. la trasmissione della presente ordinanza:

- Al comando di Polizia Municipale del Comune di Torre de' Passeri;
- Al Comandante Legione Carabinieri Abruzzo, Stazione di Torre de' Passeri;



COMUNE DI TORRE DE' PASSERI
Provincia di Pescara

INFORMA

⌘ Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per Abruzzo, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

⌘ Contro la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso entro 60 gg. E con le formalità stabilite nell'art. 74, del D.P.R. n. 495/92 e ss.mm.ii., al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito.

⌘ La presente ordinanza è resa di pubblica conoscenza mediante l'esposizione dell'apposita segnaletica. Pertanto, tutti gli utenti stradali transitanti sulla via in questione sono tenuti alla stretta osservanza delle limitazioni e dei divieti imposti dalla segnaletica installata in luogo dall'Impresa esecutrice dei lavori ed ogni eventuale trasgressione sarà perseguita a termine di legge.

⌘ Il Comune di Torre de' Passeri sarà ritenuto sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente potessero provenirle da terzi, intendendosi che quanto ordinato viene assentito senza pregiudizio dei terzi stessi.

⌘ Il Committente, l'Impresa esecutrice e il direttore dei lavori, rimangono unici responsabili, sia civilmente che penalmente dei danni che eventualmente venissero arrecati alla proprietà stradale od a terzi a causa di quanto assentito, rimanendo quindi, esplicitamente stabilito che resteranno unici responsabili, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero venire a verificarsi in conseguenza dei lavori autorizzati, restandone completamente sollevato il Comune di Torre de' Passeri.

L'inosservanza alla predetta Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice della Strada. *Avverso il presente provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica stradale ammesso ricorso entro sessanta giorni della data della presente, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada.*

La Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Torre de' Passeri, li 27/12/2016



IL SINDACO
Dott. Piero Di GIULIO